

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6287 del 24/11/2017
Oggetto	ART. 109 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, DM N. 173/2016. AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI: "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOCE DEL CANALE GOBBINO PER IL MANTENIMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA". PROPONENTE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6521 del 24/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ART. 109 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, DM N. 173/2016. AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI: "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOCE DEL CANALE GOBBINO PER IL MANTENIMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA".
PROPONENTE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi "*Norme in materia ambientale*", in base al quale la Regione ha la competenza per l'istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di immersione deliberata in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.394, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il DM Ambiente n. 173 del 15 luglio 2016 recante "*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*" relativo alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 - recante "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE). Funzioni in materia di ambiente e di energia*" - al comma 3 lettera b) dispone che mediante l'Agenzia regionale sono svolte le funzioni relative all"*autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spettano le funzioni di autorizzazione e concessione in materia ambientale, in conformità con la vigente normativa;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal tecnico incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2017/24998 emerge quanto segue:

- con nota acquisita al PGRA/2017/11794 del 31/08/17 il proponente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (CF: 91015770380) richiedeva l'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - con le modalità previste dal DM n. 173/2016 - per i lavori di

“Manutenzione ordinaria della foce del Canale Gobbino per il mantenimento dell’efficienza idraulica”. Dalla documentazione agli atti si evince che:

- ✓ L’intervento in oggetto rientra nel Programma Operativo 2017 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po.

A seguito della modifica verso sud dell’apparato di foce del Reno dei primi anni ottanta, il litorale della foce del canale Gobbino si è venuto a trovare in un’area fortemente dinamica con trasporto solido lungo riva da sud verso nord di materiali sabbiosi derivanti dallo smantellamento della cuspidi di foce del fiume Reno medesimo; il dinamismo è tale che, anche con poche mareggiate, la foce del canale viene completamente ostruita;

- ✓ L’ intervento di riapertura della foce del canale Gobbino si configura pertanto come una manutenzione ordinaria essendo necessario operare il riescavo periodicamente;
- ✓ Il canale Gobbino (o Bellocchio) è uno dei collegamenti idraulici a mare delle Valli di Comacchio ed ha funzioni di presa e scarico di acqua marina. Tale funzionalità è ostacolata dai continui processi di insabbiamento della foce sopra menzionati: la sezione di deflusso viene ristretta o addirittura completamente occlusa con limitazione o impedimento totale della circolazione idraulica e della risalita del novellame attraverso il canale, con conseguenze negative sia per la qualità idrica in valle sia per l’attività di pesca;
- ✓ A luglio 2017, la foce del canale risultava completamente occlusa e per un tratto di circa 450 metri le quote rilevate erano al sopra del livello medio del mare poco inferiori rispetto allo zero marino. Nelle sezioni terminali erano state rilevate anche quote fino a + 0.90 m;
- ✓ Nel tempo sono stati frequenti gli interventi per l’apertura della foce e sono iniziati partire da lla metà anni '80 in conseguenza della modifiche morfologiche e delle dinamiche litoranee precedentemente descritte;
- ✓ L’intervento in oggetto prevede lo scavo di un canale nell’alveo interrto del Gobbino per una lunghezza di circa 470 metri in alveo e circa 30 m in mare fino alla batimetrica di -2.00 sul livello del mare. La quota dello scavo è prevista a -2.00 m sul livello del mare con una larghezza al fondo di 4,5 metri. Le sponde verranno realizzate a pendenza naturale 1/2.
- ✓ Il volume complessivo da movimentare si attesta a 9.000 mc;
- ✓ Il materiale di risulta dello scavo verrà posizionato sui due lati dello scavo, all’interno dell’alveo e a ridosso delle arginature fino alla quota degli argini attuali.
- ✓ L’esecuzione dei lavori è prevista mediante scavatore dotato di zatteroni galleggianti tali da poter lavorare anche in mare fino alla batimetrica -2.00. Eventualmente potrà essere utilizzato un cassone di carico per asportare i sedimenti in mare e depositarli ai lati dell’alveo sulla terra emersa.
- ✓ In ogni caso la soluzione adottata dovrà rispettare i limiti previsti dai vincoli ambientali vigenti sull’area e delle sue caratteristiche fisiche e morfologiche. L’area di cantiere è raggiungibile solo via mare o percorrendo la battigia (previa autorizzazione dell’Ufficio di gestione della riserva naturale);
- ✓ Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene previsto in gg. 30 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna lavori;

- con nota PGRA/2017/12222 del 12/09/17 questa SAC - esaminata preliminarmente la documentazione allegata all’istanza e sentito informalmente in merito il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - in analogia ad analoghi interventi operati in precedenza nell’area di interesse richiedeva ai fini istruttori al proponente di effettuare una caratterizzazione del materiale da scavare mediante almeno n. 1 carota con le modalità previste dall’Allegato Tecnico al DM n. 173/2016, al paragrafo 2.2 “Modalità di prelievo, conservazione ed analisi campioni” e relativi criteri di caratterizzazione eco-tossicologica e fisica ai sensi del medesimo DM n. 173/2016. Si richiedeva inoltre la trasmissione degli esiti della precedente caratterizzazione effettuata a fine 2013/inizio 2014;

- con nota acquisita al PGRA/2017/15308 del 21/11/17 il proponente trasmetteva a questa SAC la documentazione integrativa;
- risulta acquisita (con nota PGRA/2017/15509 del 23/11/17) la relazione istruttoria predisposta da ARPAE Sezione Provinciale di Ravenna inerente la valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza.

Si rileva innanzitutto che non è stato presentato alcun allegato che possa essere ricondotto a quanto previsto dal DM 173/16 in relazione alla scheda di inquadramento dell'area di escavo, ma esclusivamente i Rapporti di Prova delle analisi eseguite e ad una planimetria dell'area. Sulla base dei documenti e delle informazioni agli atti si riportano le seguenti valutazioni di merito:

- ✓ Manca l'indicazione della tipologia dell'area di escavo che determina il Percorso di indagine da seguire in applicazione del DM 173/16. Dalla documentazione allegata alla prima richiesta del 31/08/2017 (ns. PGRA/17/11794) si può dedurre che il Percorso possa essere il II, inquadrandola come area di foce fluviale non portuale;
- ✓ Manca un'analisi delle principali pressioni che insistono sull'area. Visto che il canale è uno dei collegamenti idraulici a mare delle Valli di Comacchio ed ha funzioni di presa e scarico di acqua marina, non si individuano possibili fonti di inquinamento degne di creare un rischio per la qualità del materiale da rimuovere.

La vicinanza del poligono di tiro, nel tratto di mare antistante, potrebbe creare l'unica possibile pressione che, nella richiesta del 31/08/17 è stata presa in considerazione attraverso la Valutazione del rischio di rinvenimento di residuati bellici, richiesta dal Ministero dei Trasporti, con le seguenti considerazioni:

- x nei numerosi interventi svolti nel corso degli anni non sono mai stati rinvenuti nell'area ordigni bellici, né masse magnetiche ad essi riconducibili;
- x i sedimenti da movimentare sono depositi recenti, dal 2014 ad oggi in epoca non interessata da conflitti nell'area;
- x la ricerca di masse magnetiche e residuati bellici eseguita nel 2014, in occasione dell'ultimo intervento di manutenzione, ha dato risultati negativi.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si ritiene scarsamente probabile il rinvenimento di residuati bellici;

- ✓ Manca la citazione di presenza di elementi di pregio naturalistico nelle vicinanze. Chiaramente l'adiacenza delle stazioni del Parco del Delta del Po, di cui il proponente è Ente Gestore, è indubbia;
- ✓ Mancano informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche della colonna d'acqua antistante le aree di escavo e di lavoro. Queste sarebbero indispensabili per la progettazione del monitoraggio dei lavori, che non è stato nemmeno proposto.

Al paragrafo 3.1.2. dell'Allegato al DM sono definite, nel merito, le entità degli interventi (piccoli, medi o di notevole entità).

Il Caso 1 "*Piccoli interventi*" (interventi annuali che comportano un apporto di sabbia inferiore a 5000 mc) non prevederebbe, ai sensi del paragrafo 3.3.4, attività di monitoraggio.

Il presente intervento, con un volume complessivo da movimentare di circa 9.000 mc, ricadrebbe invece nel Caso 2 "*Interventi di media entità*" (interventi annuali di entità complessiva superiore a 5000 mc e fino a 40000 mc) che richiederebbe un piano di monitoraggio Ante, Durante e Post operam dell'area e delle aree limitrofe.

Nella documentazione presentata si fa riferimento a operazioni di dragaggio e movimentazione del materiale che occlude il canale a partire dal 1986; il canale non è un canale navigabile né portuale e nemmeno di foce fluviale, può quindi essere ipotizzato un possibile impatto di ridottissime proporzioni a seguito delle operazioni in progetto, visto che si

tratta della rimozione dei materiali dall'alveo accumulatisi a seguito del trasporto di sabbia lungo costa e, di conseguenza, si potrebbe azzardare una sua ricollocazione nella fattispecie del Caso 1, non prevedendo azioni di monitoraggio, come verificatosi nelle altre 15 operazioni analoghe effettuate dal 1986 al 2014.

Per quanto a conoscenza, le precedenti operazioni non hanno generato impatti sulla granulometria dei sedimenti superficiali delle aree di ripascimento circostanti, o segnalazioni su torbidità nelle acque del mare circostanti e nemmeno su attività di molluschicoltura;

- ✓ Manca una valutazione di merito sulle analisi effettuate sul campionamento del 16/10/17. Il DM n. 173/2016, al par. 2.2, prevede che le risultanze analitiche siano da considerarsi valide per un periodo di 3 anni estensibili a 5 con la ripetizione di analisi eco-tossicologiche e fisiche almeno sui campioni di superficie in assenza di eventi che abbiano modificato la situazione ambientale.

Il DM 173/16 permette quindi di usufruire, per un'area afferente al Percorso II, di una semplificazione nella caratterizzazione: purché la tossicità della batteria di test eco-tossicologici sia risultata bassa o assente, è possibile procedere con la verifica della idoneità e sufficienza dei dati chimici disponibili.

Il proponente avrà fatto tali valutazioni, ma non le ha condivise nella scarsa documentazione inviata; si sottolinea che il campione di fondo della carota campionata ha evidenziato una bassa tossicità (in specifico l'Acartia Tonsa), mentre il campione di superficie è risultato con tossicità assente.

La zona da cui deve essere rimosso il materiale era stata caratterizzata nel 2013 da ARPA, ma anche in precedenza a partire dal 1986. E' chiaro che, dopo la caratterizzazione del 2013, il materiale è stato rimosso e per tale motivo non è stato fatto analizzare solamente il materiale di superficie ridepositatosi, ma anche quello più in profondità. Anche nel 2013 il Test acuto con *Vibrio Fischeri* evidenziò una tossicità lieve nei campioni di superficie.

- ✓ Motivazione portante, quindi, della possibilità di utilizzo delle informazioni chimiche relative alle caratterizzazioni pregresse, ai sensi del par. 1.7, è che queste siano Idonee e Sufficienti.

I dati chimici pregressi posseggono tali caratteristiche in quanto:

- x Idoneità: si basa sulle metodiche analitiche e sul confronto dei valori medi delle concentrazioni misurate, la cui deviazione standard sia inferiore al medesimo valore medio. Queste valutazioni dovevano essere fatte sulle analisi storiche effettuate sui sedimenti rimossi dall'area. In assenza di tali dati, si sono fatte le elaborazioni statistiche sui dati delle analisi effettuate sui campioni prelevati da ARPA ST il 17/12/13.

Le metodologie analitiche impiegate dal Laboratorio Integrato di Arpa – Sezione di Ravenna per la determinazione dei parametri chimici sono tutte normalizzate o previste dai Manuali ISPRA.

I valori medi delle concentrazioni dei parametri previsti dal Manuale APAT ICRAM ricercati nel 2013, calcolate da ARPAE ST, risultano tutti inferiori ai valori L1 previsti dalla Tab. 2.5 del suddetto Allegato Tecnico al DM 173/16.

Per quanto invece attiene alle deviazioni standard da confrontare con le medie, queste risultano tutte inferiori alle medie stesse ad eccezione dei parametri Σ IPA, Fenantrene, Pirene, Benzo(b)+Benzo(j)Fluorantene. Una deviazione standard elevata è rappresentativa di una situazione di dati che concorrono alla media molto dispersi, cioè diversi fra loro. Se il valore medio è, però, molto basso, è abbastanza facile che la sua deviazione standard sia più elevata della media stessa e questo secondo caso è ciò che accade per i parametri citati che, infatti, presentano una media lontana dai rispettivi valori di L1 (da 30 a 100 volte inferiori).

La stessa situazione si è riscontrata, però, anche per lo Zinco che non è presente con concentrazioni molto basse, ma la concentrazione media, ma anche nei singoli campioni, si attesta comunque ad un quarto del rispettivo valore di L1. La motivazione può comunque essere riportata al fatto che in una popolazione statistica con scarsa

numerosità, come quella analizzata (i 6 campioni prelevati da Arpa a fine 2013), anche solo un dato leggermente superiore o inferiore agli altri può far risultare la deviazione standard elevata, anche superiore alla media;

- x Sufficienza: si basa sulla datazione delle caratterizzazioni presentate che non devono essere antecedenti a 5 anni e sulla provenienza (area di scavo o immediate vicinanze).

I dati presentati, relativi alla sola caratterizzazione precedente, fanno riferimento a campionamenti del 2013, effettuati proprio in maglie di caratterizzazione che includono l'area di scavo;

- ✓ In conclusione, le considerazioni riportate in merito alla scarsissima documentazione presentata dovranno comunque essere affrontate e valutate, quando, in occasione della prossima occlusione idraulica del canale Gobbino, dovrà essere approvata una nuova rimozione di materiale.

La “*Scheda di inquadramento dell'area di scavo*” deve essere implementata e tenuta aggiornata, anche con alcune valutazioni in merito alla Programmazione delle attività di escavo e sulla gestione dei materiali, ennesima mancanza nella documentazione pervenuta;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per i lavori di “*Manutenzione ordinaria della foce del Canale Gobbino per il mantenimento dell'efficienza idraulica*” di cui all'oggetto;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM n. 173/2016 - ARPAE SAC di Ravenna adotta il provvedimento espresso di rilascio dell'autorizzazione ex art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - con eventuali prescrizioni ed integrazioni - entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione dei tempi del procedimento nei casi di richiesta di integrazioni di cui all'art. 4 comma 5 del medesimo decreto ministeriale;

SI INFORMA che:

- ✓ ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il tecnico incaricato del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ✓ ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (CF: 91015770380) - ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le modalità previste dal DM n. 173/2016 - ad effettuare i lavori di “*Manutenzione ordinaria della foce del Canale Gobbino per il mantenimento dell'efficienza idraulica*” - intervento che rientra nel Programma Operativo 2017 dell'Ente di Gestione stesso - come di seguito dettagliato.
2. DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:
 - x L'intervento in oggetto prevede lo scavo di un canale nell'alveo interrto del Gobbino per una lunghezza di circa 470 metri in alveo e circa 30 m in mare fino alla batimetrica di -2.00 sul livello del mare (rif. Tavola 1 allegata).
 - x La quota dello scavo è prevista a -2.00 m sul livello del mare con una larghezza al fondo di 4,5 metri. Le sponde verranno realizzate a pendenza naturale 1/2.
 - x Il volume complessivo da movimentare si attesta a 9.000 mc.
 - x Il materiale di risulta dello scavo verrà posizionato sui due lati dello scavo, all'interno dell'alveo e a ridosso delle arginature fino alla quota degli argini attuali.

- x L'esecuzione dei lavori è prevista mediante scavatore dotato di zatteroni galleggianti tali da poter lavorare anche in mare fino alla batimetrica -2.00. Eventualmente potrà essere utilizzato un cassone di carico per asportare i sedimenti in mare e depositarli ai lati dell'alveo sulla terra emersa.
 - x In ogni caso la soluzione adottata dovrà rispettare i limiti previsti dai vincoli ambientali vigenti sull'area e delle sue caratteristiche fisiche e morfologiche.
 - x L'area di cantiere è raggiungibile solo via mare o percorrendo la battigia (previa autorizzazione dell'Ufficio di gestione della riserva naturale).
 - x Il Proponente dovrà ovviamente mettere in atto, nel corso delle operazioni autorizzate, tutti gli accorgimenti tecnici al fine di evitare compromissioni della qualità delle acque.
 - x Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene previsto in gg. 30 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna lavori.
3. DI PRENDERE ATTO che l'intervento in oggetto, con un volume complessivo da movimentare di circa 9.000 mc – secondo quanto previsto al paragrafo 3.1.2. dell'Allegato al DM n. 173/2016 nel quale sono definite, nel merito, le entità degli interventi (piccoli, medi o di notevole entità) - ricadrebbe nel Caso 2 "*Interventi di media entità*" (interventi annuali di entità complessiva superiore a 5000 mc e fino a 40000 mc) e richiederebbe pertanto la presentazione di un piano di monitoraggio *Ante, Durante e Post-operam* dell'area e delle aree limitrofe (a norma dell'art. 8 comma 2 del DM n. 173/2016).

Tuttavia, considerato che:

- x nella documentazione presentata si fa riferimento a operazioni di dragaggio e movimentazione del materiale che occlude il canale a partire dal 1986;
- x il canale non è un canale navigabile, né portuale e nemmeno di foce fluviale,
- x per quanto a conoscenza di questa Agenzia, le precedenti operazioni non hanno generato impatti sulla granulometria dei sedimenti superficiali delle aree di ripascimento circostanti, o segnalazioni su torbidità nelle acque del mare circostanti e nemmeno su attività di molluschicoltura;

può essere ipotizzato un possibile impatto di ridottissime proporzioni a seguito delle operazioni in progetto, visto che si tratta della rimozione dei materiali dall'alveo accumulatisi a seguito del trasporto di sabbia lungo costa e, di conseguenza, si potrebbe ragionevolmente valutare una sua ricollocazione nella fattispecie del Caso 1 "*Piccoli interventi*" (interventi annuali che comportano un apporto di sabbia inferiore a 5000 mc) non prevedendo azioni di monitoraggio ai sensi del paragrafo 3.3.4, anche in analogia a quanto verificatosi nelle altre 15 operazioni analoghe effettuate dal 1986 al 2014.

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 173/2016, **la presente autorizzazione è valida per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 173/2016.
5. DI STABILIRE che **le date di avvio e di conclusione delle operazioni autorizzate** con la presente determina, **dovranno essere preventivamente e formalmente comunicate** a cura del proponente, **con preavviso non inferiore a 10 gg**, al Servizio Territoriale di Arpae Ravenna (ai fini della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione) ed alla Capitaneria di Porto per consentire l'attività di vigilanza.
6. DI STABILIRE che, **in occasione di qualsiasi nuovo intervento di rimozione di materiale che dovrà essere approvato al momento della futura occlusione idraulica del canale Gobbino, il Proponente dovrà preventivamente presentare - ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - la documentazione prevista dal DM 173/16 in relazione alla "Scheda di inquadramento dell'area di scavo" e a tutte le conseguenti valutazioni e considerazioni previste nel medesimo allegato tecnico del DM, di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- x percorso di indagine da seguire in applicazione del DM 173/16,
- x analisi delle principali pressioni che insistono sull'area,
- x valutazioni inerenti la presenza o meno di elementi di pregio naturalistico nelle vicinanze,
- x informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche della colonna d'acqua antistante le aree di escavo e di lavoro,
- x valutazione della necessità o meno di prevedere un Piano di monitoraggio in ragione dell'entità dell'intervento,
- x valutazione di merito sulle analisi effettuate, etc.

La "Scheda di inquadramento dell'area di scavo" dovrà essere implementata e tenuta aggiornata, anche con alcune valutazioni in merito alla Programmazione delle attività di escavo e sulla gestione dei materiali.

7. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento al proponente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (CF: 91015770380), al fine della conclusione del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo per i lavori di "Manutenzione ordinaria della foce del Canale Gobbino per il mantenimento dell'efficienza idraulica".

DICHIARA che:

- a) il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.